

Codice penale svizzero

(Sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli in seno all'Ufficio federale di polizia)

Modifica del 18 giugno 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 settembre 1997¹,
decreta:

I

Il Codice penale svizzero² è modificato come segue:

Art. 351^{octies}

d. Sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli in seno all'Ufficio federale di polizia

¹ L'Ufficio federale di polizia (Ufficio federale) gestisce un sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli (IPAS). Il sistema può contenere dati personali e profili della personalità degni di particolare protezione. I dati dell'IPAS possono essere trattati soltanto allo scopo di:

- a. accertare se l'Ufficio federale tratta dati relativi a una data persona;
- b. trattare dati concernenti gli affari dell'Ufficio federale;
- c. organizzare in modo razionale ed efficace lo svolgimento dei lavori;
- d. tenere il controllo dello svolgimento delle pratiche;
- e. allestire statistiche.

² Per adempiere gli scopi enunciati nel capoverso 1 lettere a, c e d, il sistema IPAS contiene:

- a. le generalità delle persone i cui dati sono trattati dall'Ufficio federale;
- b. la designazione dei servizi dell'Ufficio federale nei quali sono trattati dati relativi a una data persona;
- c. la designazione dei sistemi d'informazione dell'Ufficio federale nei quali una data persona è registrata, ad eccezione dei

¹ FF 1997 IV 1029

² RS 311.0

sistemi previsti dall'articolo 11 della legge federale del 7 ottobre 1994³ sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione;

- d. i dati necessari alla localizzazione e alla regolare gestione dei fascicoli o delle iscrizioni elettroniche nonché al controllo delle pratiche.

³ Per adempiere lo scopo enunciato nel capoverso 1 lettera b, il sistema contiene inoltre, separatamente rispetto ai dati di cui al capoverso 2, dati relativi agli ambiti seguenti:

- a. assistenza giudiziaria internazionale;
- b. estradizione;
- c. servizio d'identificazione;
- d. polizia amministrativa di competenza dell'Ufficio federale;
- e. Interpol.

⁴ Il sistema contiene inoltre documenti relativi a persone, su supporto cartaceo o sotto forma di immagini registrate elettronicamente, e iscrizioni su supporto elettronico, ad eccezione di documenti e iscrizioni relative a casi degli Uffici centrali di polizia giudiziaria.

⁵ Oltre all'Ufficio federale, è autorizzata a trattare dati dell'IPAS l'autorità federale competente per il trattamento di dati del servizio d'identificazione.

⁶ Le autorità seguenti possono accedere ai dati dell'IPAS ai sensi del capoverso 2 lettere a, b e c mediante procedura di richiamo:

- a. il Ministero pubblico della Confederazione per l'attuazione di inchieste di polizia giudiziaria;
- b. l'autorità federale che assume i compiti ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 della legge federale del 21 marzo 1997⁴ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
- c. l'autorità federale che attua i controlli di sicurezza relativi alle persone ai sensi dell'articolo 2 capoverso 4 lettera c della legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna.

⁷ Le autorità federali preposte a compiti doganali e di polizia di confine possono chiedere, mediante procedura di richiamo, se una persona è registrata presso gli uffici centrali o il servizio Interpol dell'Ufficio federale.

⁸ Il Consiglio federale fissa le modalità, segnatamente:

³ RS 172.213.71
⁴ RS 120

- a. la responsabilità del trattamento dei dati, il genere dei dati raccolti e la loro durata di conservazione;
- b. i servizi dell'Ufficio federale autorizzati a introdurre e consultare direttamente dati personali nel sistema nonché le autorità cui possono essere di caso in caso comunicati dati personali;
- c. il diritto d'accesso, in particolare ai dati secondo il capoverso 2 lettere b e c e il capoverso 4;
- d. i diritti delle persone interessate, in particolare per quanto riguarda l'informazione nonché la rettifica, l'archiviazione e la distruzione dei dati.

⁹ Per quanto riguarda il diritto d'informazione, rimane salva l'applicazione dell'articolo 14 della legge federale del 7 ottobre 1994⁵ sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 18 giugno 1999

Il presidente: Rhinow

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 18 giugno 1999

La presidente: Heberlein

Il segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 29 giugno 1999⁶

Termine di referendum: 7 ottobre 1999

0059

⁵ RS 172.213.71
⁶ FF 1999 4421